

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4158

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAVAGLIA, DUTTO, ERMELLI CUPELLI, SANTORO

Presentata il 2 agosto 1989

Norme concernenti gli stabilimenti balneari

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge quadro per il turismo (legge 17 maggio 1983, n. 217), nell'annunciare i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera, ha provveduto altresì a definire le imprese turistiche ed a prevedere che per l'esercizio delle relative attività i titolari o i gestori di tali imprese debbono iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la disciplina del commercio.

Tale innovazione aveva, come è noto, lo scopo di garantire che i soggetti che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici siano dotati dei necessari requisiti formali, professionali, culturali e morali previsti per l'iscrizione nel predetto registro. Era pertanto finalizzata ad una riqualificazione sostanziale e di immagine dell'industria turistica italiana, anche tenuto conto della particolare importanza del settore nella struttura economica del Paese.

La presente proposta di legge ha la fondamentale finalità di ricomprendere all'interno delle imprese turistiche cui si applicano le disposizioni in argomento, anche gli stabilimenti balneari e le attività accessorie o integrative agli stessi.

Ciò risponde da un lato ad una corretta valutazione del ruolo che i servizi della balneazione, ed una loro qualificata gestione, hanno rispetto allo sviluppo delle attività turistiche, tenuto conto delle caratteristiche peculiari delle stesse nel nostro Paese; dall'altro risponde ad un'esigenza di coerenza logica e sistematica che tenga conto delle strette interrelazioni che intervengono fra servizi balneari e servizi ricettivi e, in molti casi, anche con le attività commerciali in senso stretto.

Un tale approccio funzionale alle normative che regolano gli stabilimenti balneari e le attività accessorie richiede, come immediata conseguenza e limitatamente a tale settore, un adattamento alle

caratteristiche ed alle esigenze proprie dei servizi della balneazione, delle vigenti norme che regolano in generale i provvedimenti di concessione in uso dei beni del demanio marittimo.

In particolare l'articolo 1 della proposta di legge in argomento include gli stabilimenti balneari marini, lacuali e fluviali, e le attività accessorie fra le strutture ricettive cui si applicano le disposizioni della richiamata legge quadro per il turismo, e subordina il rilascio della relativa licenza all'iscrizione nella sezione speciale del registro esercenti il commercio istituita dalla medesima legge.

L'articolo 2 regola la concessione dei beni demaniali per l'esercizio delle attività di gestione di stabilimenti balneari e per l'esercizio di attività accessorie, prevedendo la durata novennale della concessione e la possibilità di rinnovo della stessa con preferenza per il concessionario uscente.

L'articolo 3 regola il subingresso nelle attività di gestione degli stabilimenti e delle attività accessorie prevedendo che allo stesso si dia luogo senza autorizzazione dell'autorità concedente,

purché a favore di soggetti iscritti nella sezione speciale del registro e muniti dell'apposita licenza.

Le disposizioni circa i depositi cauzionali posti a garanzia dell'osservanza da parte del concessionario degli obblighi assunti in relazione all'atto di concessione, sono contenute nell'articolo 4.

L'articolo 5 estende agli stabilimenti balneari il regime dei prezzi concordati già vigente per gli alberghi così come era stato fatto per le altre strutture ricettive dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge quadro per il turismo.

L'articolo 6 reca le disposizioni transitorie per l'iscrizione nella apposita sezione speciale del registro e per il proseguimento del rapporto concessorio a favore dei soggetti che già esercitano l'attività di gestione di stabilimenti balneari e delle attività accessorie.

Infine, con l'articolo 7, si prevede che il regolamento di esecuzione della nuova normativa sia emanato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro delle finanze.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Stabilimenti balneari: definizione).

1. Gli stabilimenti balneari marini, lacuali e fluviali nonché le altre imprese che effettuano servizi o attività accessorie richiesti ai fini della balneazione, rientrano fra le strutture ricettive di cui agli articoli 5 e 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come modificati dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

2. La licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 19, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, necessaria per la gestione degli stabilimenti e delle attività accessorie di cui al comma 1, può essere rilasciata solo ai soggetti, cooperative e loro consorzi compresi, iscritti nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni e integrazioni, istituita per le imprese che gestiscono strutture ricettive dall'articolo 5 della predetta legge 17 maggio 1983, n. 217.

ART. 2.

(Concessione del bene demaniale).

1. La concessione di occupazione ed uso del bene demaniale per l'esercizio dell'attività di gestione di stabilimenti balneari nonché la concessione in esercizio di attività accessorie della stessa, quali che siano gli impianti previsti per l'esercizio dell'attività, ha durata novennale e può essere rinnovata. Nel caso di più domande di concessione, per l'esercizio delle predette attività, la preferenza è data al precedente concessionario anche

in deroga all'articolo 37 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1954, n. 747.

2. Titolare della concessione può essere soltanto il soggetto in possesso della licenza di cui all'articolo 1, comma 2, salvo le autonome concessioni eventualmente rilasciate a soggetti diversi per l'esercizio delle attività integrative.

ART. 3.

(Subingresso).

1. L'azienda di cui all'articolo 1, comma 1, può essere trasferita solo a soggetti che abbiano la licenza di cui al comma 2 del predetto articolo.

2. Il trasferimento dell'azienda deve essere comunicato all'autorità concedente entro trenta giorni e comporta, senza autorizzazione dell'autorità concedente, il trasferimento al subentrante dei diritti e doveri connessi alla concessione, inclusi quelli sulle opere non amovibili costruite dal concessionario cedente.

3. Le attività accessorie possono essere oggetto di separati atti di trasferimento.

ART. 4.

(Cauzione).

1. Per le concessioni di occupazione ed uso di beni demaniali per l'esercizio dell'attività di gestione di stabilimenti balneari e delle attività accessorie, la cauzione di cui all'articolo 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, deve essere pari a due annualità del canone di concessione e può essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa oppure mediante deposito di titoli di Stato presso la tesoreria provinciale. Gli interessi maturati su tali titoli appartengono al concessionario.

ART. 5.

(Tariffe).

1. Il regime dei prezzi concordati previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per gli alberghi è esteso agli stabilimenti balneari di cui alla presente legge, fatta esclusione per le attività integrative.

ART. 6.

(Norme transitorie).

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività di gestione di stabilimenti balneari nonché quella di attività accessoria alla stessa hanno diritto, su domanda, ad ottenere l'iscrizione nella sezione speciale di cui all'articolo 1, comma 2.

2. La concessione del bene demaniale relativa allo stabilimento e le eventuali concessioni relative alle attività integrative in atto alla data di entrata in vigore della presente legge hanno durata novennale a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di licenza o concessione a meno che quest'ultima non preveda una data superiore.

ART. 7.

(Regolamento di esecuzione).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro delle finanze, emana il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.